









LEGGE N.55/2024 ORDINE PROFESSIONALE

delle professioni pedagogiche ed educative

Oggiornamento











3 IMPORTANTI PREMESSE

- 1- **Prendi visione della legge n. 55/2024**, la trovi sui nostri siti e su quelli istituzionali. Gran parte delle risposte sono sul testo che puoi facilmente individuare sui motori di ricerca.
- 2- Le risposte che diamo sono sulla base della normativa vigente, ciò che la normativa non prevede sarà oggetto di sviluppi successivi. **Non azzardiamo supposizioni infondate.**
- 3- Diffida di chi diffonde notizie, spesso inesatte, senza fondamento normativo;

Visiona la legge in Gazzetta ufficiale











BREVE RIASSUNTO DI CIÒ CHE STA SUCCEDENDO

- 1
- 8 maggio 2024: entra in vigore la legge n. 55/2024, che istituisce l'ordine delle professioni pedagogiche ed educative.
- 2
- Nomina dei commissari nei tribunali dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano
- 3
- Presentazione delle domande ai commissari entro il 6 agosto 2024 (per la Puglia il termine è fissato al 2 ottobre 2024).
- 4
- I commissari pubblicheranno l'elenco dei nominativi degli aventi diritto la cui domanda è stata accettata.
- 5
- I commissari indirranno le votazioni per l'elezione dei presidenti degli albi regionali.









Toscana





SITUAZIONE AGGIORNATA AL 18/07/2024



Sicilia

Marche

Commissario nominato, ma disposizioni ancora assenti

Commissario nominato e pubblicate le disposizioni per presentare le istanze











L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE

E' OBBLIGATORIA

PER TUTTI I PEDAGOGISTI E GLI EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI IN SERVIZIO CON I TITOLI IN REGOLA SECONDO LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE.

Data di scadenza per l'invio delle domande al fine della partecipare alle elezioni: 6 agosto 2024 in tutta Italia (tranne in Puglia dove il termine è stato fissato per il 02/10/2024).

Requisiti per l'iscrizione all'albo dei pedagogisti

Premessa: l'articolo 11 definisce i requisiti per l'iscrizione all'ordine dei Pedagogisti validi in fase di prima applicazione della legge. L'articolo 2 invece definisce i requisiti di accesso anche dopo terminata la fase di prima applicazione della legge.

Requisiti presenti sia nell'art. 2 che nell'art. 11 (che saranno sempr<mark>e validi pe</mark>r iscrizione)

- Possesso delle lauree magistrali LM-85 e 87/S, LM-93, LM-57 e 65/S, LM-50 e 56/S.
- Possesso della laurea quadriennale in pedagogia o in scienze dell'educazione (V.O. quadriennale);

Requisiti presenti solo nell'art. 11 (validi solo in fase di prima applicazione della legge)

- sei un professore universitario ordinario e associato, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegna o ha insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica;
- sei un ricercatore e assistente universitario di ruolo in discipline pedagogiche o sei un laureato che ricopre o ha ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;
- ricopri o hai ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, se hai superato un pubblico concorso o se hai fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
- hai operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale.

Per info: Siti web, canali social e via e-mail ANPE, APP e CONPED



Requisiti per l'iscrizione all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici

Premessa: l'articolo 4 definisce i requisiti per l'iscrizione all'ordine degli educatori professionali sociopedagogici anche dopo la fase di prima applicazione della legge, quindi quando l'ordine sará a regime. L'articolo 11 invece definisce i requisiti di accesso in fase di prima applicazione della legge 55/2024.

Requisiti presenti sia nell'art. 4 che nell'art. 11 (che saranno sempre validi per iscrizione)

- Hai la laurea Triennale L19 Scienze dell'educazione
- Hai la Laurea classe 18 Scienze dell'educazione (triennale)
- Hai la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico acquisita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017.
 - Corso intensivo di 60 CFU (comma 597 della legge 205/2017);
 - Avevi piú di 50 anni di etá, 10 anni di servizio ed eri titolare di un contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati dal comma 594 della 205/2017 all'entrata in vigore di quest'ultima (01/01/2018);
 - Avevi almeno 20 anni di servizio negli ambiti professionali indicati dal comma 594 della 205/2017 all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (01/01/2018).
 ATTENZIONE: il comma 599 dell'art. 1 della legge 205/2017 salvaguarda il posto di lavoro di chi

lavorava come educatore da almeno 12 mesi alla data del 01/01/2018, ma **NON** attribuisce la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, quindi chi rientra in quella casistica **NON** può iscriversi all'albo.

Requisiti presenti solo nell'art. 11 (validi solo in fase di prima applicazione della legge)

- hai la laurea in scienze della formazione primaria per operare nei servizi per l'infanzia;
- hai i titoli ritenuti idonei dalle specifiche normative regionali previgenti l'entrata in vigore della legge 65/2017 per operare nei nidi d'infanzia 0-3, purché conseguiti entro 31/07/2020, salvo diverse indicazioni di validità temporale dettate dalla normativa stessa (se un titolo ha smesso di essere valido prima del 31/07/2020 secondo la norma regionale, fa fede quest'ultima.

Per info: Siti web, canali social e via e-mail ANPE, APP e CONPED



QUANDO POSSO ASPETTARE E QUANDO INVECE È DOVEROSO ISCRIVERSI?

	POSSO ISCRIVERMI (è una scelta)	DEVO I <mark>SCRIVERM</mark> I (è un obbligo)
Iscrizione sempre possibile	 se ho i requisiti idonei all'iscrizione previsti dall'articolo 2 e 4 della legge 55/2024 (laurea l19 o qualifica 60CFU o rientro nei commi 595 primo periodo, 597 e 598 della legge 205/2017, ma NON eserciti la professione educativa. 	• se ho i requisiti idonei all'iscrizione previsti dall'articolo 2 e 4 della legge 55/2024 (laurea l19 o qualifica 60CFU o rientro nei commi 595 primo periodo, 597 e 598 dell'art. 1 della legge 205/2017, ed eserciti la professione educativa in un servizio educativo, sia nel pubblico che nel privato, sia come dipendente che come lavoratore autonomo.
Iscrizione Entro la fase di prima applicazione della legge		 Se operi nei servizi per l'infanzia 0-3, oppure 3-6 come educatore/trice e hai almeno uno dei titoli ritenuti validi dalle rispettive normative regionali conseguiti entro il 31/07/2020, salvo diverse indicazioni di validità temporale dettate dalla normativa stessa (se un titolo ha smesso di essere valido prima del 31/07/2020 secondo la norma regionale, fa fede quest'ultima hai uno dei titoli ritenuti validi ai sensi della legge 65/2017 per operare nei servizi per l'infanzia (scienze della formazione primaria conseguito entro il 31/07/2020 o, se conseguito dopo tale data, integrato dal corso di 60CFU, oppure diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) e operi o vuoi poter operare anche nei servizi 0-3.

Per info: Siti web, canali social e via e-mail ANPE, APP e CONPED



COSA DEVO FARE PER ISCRIVERMI?

STEP N. 1: DEFINIRE IN QUALE REGIONE (O PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO O BOLZANO) PUOI PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE?

Potrai presentare la domanda di iscrizione sia all'albo regionale dove hai la residenza (anche se hai lavori, e quindi hai il domicilio professionale in altra Regione) o presentare l'iscrizione all'albo della regione dove si ha il domicilio professionale (anche se si é residenti in altra Regione).

Ciò che NON BISOGNA ASSOLUTAMENTE FARE é presentare due o piú domande di iscrizione in albi di diverse Regioni.

Gli studenti e gli inoccupati NON hanno domicilio professionale, quindi devono sempre iscriversi nella regione di residenza.

Per info: Siti web, canali social e via e-mail ANPE, APP e CONPED





Clicca sulla tua Cittá del Tribunale

STEP N. 2: VERIFICARE SUL SITO DEL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI REGIONE O DELLA PROVINCIA AUTONOMA SE SONO GIA STATE PUBBLICATE LE INDICAZIONI PER L'ISCRIZIONE

Collegati al sito del tribunale del capoluogo della regione (o delle prov. Autonome di Trento o Bolzano) in cui vuoi effettuare l'iscrizione. Ricorda che puoi iscriverti dove hai la residenza o dove hai il domicilio professionale (cioé dove lavori) purchè faccia solo una iscrizione

Commissario nominato, ma disposizioni ancora assenti

Commissario nominato e pubblicate le disposizioni per presentare le istanze

Newsletter: bit.ly/facciamo-ordine



BOLZANO

<u>MILANO</u>

TORINO

TRENTO

TRIESTE

VENEZIA

BOLOGNA

FIRENZE

GENOVA

POTENZA

ROMA

CATANZARO

BARI

<u>L'AQUILA</u>

CAGLIARI

ANCONA

CAMPOBASSO

NAPOLI

PERUGIA

<u>AOSTA</u>

<u>PALERMO</u>

STEP. N. 3: COMPILA METICOLOSAMENTE LA MODULISTICA PER L'ISCRIZIONE SEGUENDO LE INDICAZIONI FORNITE SUL SITO DEL TRIBUNALE DI RIFERIMENTO

Per agevolare la compilazione della richiesta alcuni tribunali hanno scelto una modalità tramite form online sul sito. Tutti gli altri hanno optato per la compilazione della domanda cartacea.

Tribunali che hanno optato per la modalitá online

<u>MILANO</u>

TORINO

PALERMO

Tribunali che hanno optato per la modalitá cartacea

BOLOGNA

PERUGIA

TRIESTE

CAGLIARI

ROMA

<u>ANCONA</u>

<u>TRENTO</u>

FIRENZE

POTENZA

CATANZARO

<u>CAMPOBASSO</u>

<u>L'AQUILA</u>

<u>VENEZIA</u>

NAPOLI

BARI

BOLZANO

GENOVA

Modalitá ancora non pubblicate

AOSTA

Clicca il tuo capoluogo di riferimenro





QUINDI, RICAPITOLANDO

- Compila sul sito del tribunale di riferimento, il form dedicato all'albo in cui ti vuoi iscrivere, oppure scarica dal sito i moduli predisposti, e compilali;
- Se hai dovuto compilare il form, stampa il pdf generato dalla compilazione online e firmali;
- Applica la marca da bollo da 16€ e provvedi ad annullarla (vedi slide dedicata)
- Raccogli gli eventuali documenti necessari alla validazione della richiesta (vedi slide dedicata in seguito)
- Spedisci il tutto tramite il canale scelto dal Tribunale stesso (indirizzo e-mail ordinario, pec, consegna a mano al Tribunale personalmente o per delega. ecc...)

Per info: Siti web, canali social e via e-mail ANPE, APP e CONPED





CHECK LIST DEI DOCUMENTI DA FAR PERVENIRE AL COMMISSARIO

- Richiesta debitamente compilata, di cui si trovano i moduli giá predisposti sui siti, e sono compilabili in formato digitale o cartaceo. Tre tribunali hanno voluto agevolare a tutti questo passaggio attraverso la strutturazione di un form online che guida alla compilazione e restituisce la domanda pre-compilata;
- copia fronte/retro del documento di identità e del codice fiscale, chiaramente leggibili;
- autocertificazione (se richiesta perchè non giá incorporata nella domanda) con indicazione analitica dei titoli di studio posseduti e, comunque, almeno di uno dei requisiti richiesti dall'art. 11 lett. a della legge 15/04/2024 n. 55;
- Copia del titolo di studio o altra documentazione attestante il possesso dei requisiti che danno diritto all'iscrizione ai sensi della Legge n. 55/2024 (non obbligatorio);
- Ogni eventuale documentazione ritenuta utile dall'aspirante per la valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art.11;
- marca da bollo di € 16,00, annullata dopo averla applicata.
- modulo di DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (se richiesta).
- AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI (se richiesta)

Per info: Siti web, canali social e via e-mail ANPE, APP e CONPED





COME MI COMPORTO CON LA MARCA DA BOLLO?

Acquista una marca da bollo da 16€ in qu<mark>alsias</mark>i rivendita autorizzata (ad es. un tabacchino).

APPLICARE E ANNULLARE LA MARCA DA BOLLO

- la marca da bollo cartacea (16,00€) dovrà essere apposta sul modulo di richiesta o sulla DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (in quest'ultimo caso é necessario indicare il numero identificativo della stessa)
- annullare la marca da bollo apponendo su di essa data e/o firma che cada parte sulla marca e parte sul foglio (questo passaggio é importante affinchè non sia possibile riutilizzare la stessa marca in un altro documento)





La marca da bollo é l'unica spesa da sostenere in questa fase. Quando l'Ordine verra istutuito, il Consiglio Nazionale definirá la quota di iscrizione annuale a carico del singolo professionista iscritto.

Per info: Siti web, canali social e via e-mail ANPE, APP e CONPED





SCADENZA DEL 06/08/2024

La scadenza del 6 agosto é stata indicata da quasi tutte le regioni tribunali (tranne Puglia che ha indicato invece il 02/10/2024) come termine ultimo per presentare istanza di iscrizione e poter quindi partecipare alle prime elezioni del'Ordine Professionale.

NON ABBIAMO CERTEZZA CHE QUESTA DATA COINCIDA CON LA FINE DALLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE. IN BASE ALL'ART. 6 COMMA 4, E I RICHIAMI AL SUO INTERNO, DELLA 55/2024 LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE POTREBBE ESSERE PIÙ AMPLIA.

ABBIAMO CHIESTO DELUCIDAZIONI IN MERITO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Per info: Siti web, canali social e via e-mail ANPE, APP e CONPED















ATTENZIONE 1 di 2!!!

Tutti gli iscritti all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici potranno operare nei servizi per l'infanzia al pari di chi ha il titolo di studio specifico ai sensi della legge 65/2017? Sparirà dunque la specifica degli educatori professionali socio-pedagogici per i servizi per l'infanzia?

ASSOLUTAMENTE NO!

Il personale giá in servizio nei nidi d'infanzia o coloro che verranno selezionati in seguito per operare nei nidi d'infanzia dovránno avere i due requisiti di base:

- il titolo di studio adeguato ai sensi della legge 65/2017;
- regolare iscrizione all'albo degli educatori professionali sociopedagogici.

in assenza di almeno uno dei due requisiti, il professionista non potrà operare nei servizi per la prima infanzia.

LA LEGGE n. 65/2017 NON VIENE NE ABOLITA NE MODIFICATA CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 55/2024.











ATTENZIONE 2 di 2!!!

Le insegnanti della scuola dell'infanzia (3-6 anni) devono iscriversi all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici?

ASSOLUTAMENTE NO!

L'albo degli educatori professionali socio-pedagogici non riguarda i docenti di scuola dell'infanzia, trattandosi di un profilo professionale non sovrapponibile a quello degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

Sono obbligati all'iscrizione coloro che operano nei servizi 0-3, (compresa le sezioni primavera). In fase di prima applicazione della legge possono iscriversi all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici sia coloro che hanno i titoli validi su piano regionale per operare nei servizi per l'infanzia (0-3) sia i laureati in scienze della formazione primaria conseguita prima del 31/07/2020 o, se xonseguita dopo tale data, con i 60CFU integrativi per operare nello 0-3.













RESTA AGGIORNATO SEGUENDO LE NOSTRE PAGINE UFFICIALI

ANPE: Sito web Facebook Associati

CONPED: Sito web Facebook Associati

APP: Sito web Facebook Associati

Contattaci

E-mail

E-mail

E-mail

CLICCA E ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER